

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE

Data14.10.2021	Atto n°2537

Oggetto: Individuazione del soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19 (Greenpass) in attuazione delle statuizioni del Decreto-Legge, n. 127 del 21.09.2021.

<u>r</u> ,	
Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente Determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 14.10.2021	
Il Dirigente F.to (Dott. A. Basile)	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di ۏ imputata al	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 14.10.2021	
Il Dirigente F.to (Dott. A. Basile)	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Legge 21.09.2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" Art. 1 "Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico" introduce al Decreto-Legge 22 aprile 2021 N. 52, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, N. 87, l'Art. 9- quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico), secondo cui "

- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché' degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività' lavorativa, è' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività' lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- 4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
- 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e <u>individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.</u>
- Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può' adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità' organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida ,ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
- 7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è' punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
- 8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

- 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
- 10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
- 11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
- 12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività' di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Vista la Direttiva del Segretario Generale Prot. N. 39494/SG del 04.10.2021, secondo la quale è compito del datore di lavoro organizzare le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in capo a dipendenti e soggetti che svolgono attività presso il Comune sulla base di incarichi e/o contratti di servizi nonché di provvedere ad individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla nuova normativa;

Considerato che nell'ambito dell'organizzazione del Comune di Vittoria le funzioni di datore di lavoro vengono delegate ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 a ciascuno dei dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione;

Dato atto che ai sensi del su citato *Art. 9- quinquies* introdotto dal Decreto Legge 21.09.2021, n. 127 al Decreto-Legge 22 aprile 2021 N. 52, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, N. 87:

- dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 è fatto obbligo al personale delle pubbliche amministrazioni nonché a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le indicate amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni, di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass") ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui tale personale svolge la propria attività;
- si demanda al datore di lavoro il compito di organizzare le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in capo ai dipendenti, e di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla normativa;

Ritenuto, pertanto, di individuare la dipendente di ruolo, Dott.ssa La Rosa Antonietta, Cat. D3 Funzionario Amministrativo e titolare di P.O. all'interno della Direzione Tributi e Fiscalità Locale, quale soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente relativamente a tutti i soggetti sottoposti all'obbligo del possesso e dell'esibizione a richiesta della Certificazione Verde ("green pass") al momento dell'accesso ai locali della Direzione Tributi e Fiscalità Locale, secondo la modalità di applicazione VerificaC19, installata su un dispositivo fisso o mobile, come da Direttiva del Segretario Generale Prot. N. 39494/SG del 04.10.2021;

Visto il D.L. n. 127 del 21.09.2021; Visto il D.Lgs N. 267/00, Visto l'OREL vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Individuare la dipendente di ruolo, Dott.ssa La Rosa Antonietta, Cat. D3 Funzionario Amministrativo e titolare di P.O. all'interno della Direzione Tributi e Fiscalità Locale, quale soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente relativamente a tutti i soggetti sottoposti all'obbligo del possesso e dell'esibizione a richiesta della Certificazione Verde ("green pass") al momento dell'accesso ai locali della Direzione Tributi e Fiscalità Locale, secondo la modalità di applicazione VerificaC19, installata su un dispositivo fisso o mobile, come da Direttiva del Segretario Generale Prot. N. 39494/SG del 04.10.2021;
- 2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
- 3) Notificare il presente provvedimento al Medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, al RSPP e al DPO, nonché alla RSU e RSL e al Presidente del CUG.

Il Dirigente F.to Dott. A. Basile

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal20.10.2021al03.11.2021e registrata al ndel
registro pubblicazioni.
Vittoria, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO